

UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS

PROVINCIA DI CAGLIARI



CASTIADAS



MURAVERA



SAN VITO



VILLAPUTZU



VILLASIMIUS

COPIA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero 18 del 30-11-2017

Oggetto: Svolgimento in forma associata del servizio di lotta e prevenzione del randagismo nell'ambito della convenzione per l'esercizio delle funzioni di polizia locale stipulata tra l'Unione dei Comuni del Sarrabus ed i Comuni di Castiadas, Muravera, San Vito e Villaputzu

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di novembre alle ore 12:00, presso la sede dell'Unione, convocata nei modi di legge, si è riunita l'Assemblea dell'Unione dei Comuni del Sarrabus nelle persone dei Signori:

Porcu Sandro	P	Falchi Marco	A
Dessi Gianluca	P	Siddi Marco	P
Murgioni Eugenio	P		

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza Gianluca Dessi in qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Angelo Steri.

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

L'ASSEMBLEA

PREMESSO che:

- con atto costitutivo in data 11 luglio 2008 è stata costituita tra i Comuni di Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius l'Unione dei Comuni del Sarrabus ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. 18/08/2000 n°267 e s.m.i.

- l'Unione si costituisce con il precipuo scopo di attuare l'esercizio congiunto di funzioni fondamentali dei comuni o ad essi delegate, ed altre funzioni di competenza degli stessi e che la normativa impone di gestire in forma associata;

- lo Statuto dell'Unione ed in particolare l'art. 4, individua tra le funzioni ed i servizi che i Comuni aderenti possono trasferire all'Unione;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 27 e seguenti, del D.L. n° 78/2010, convertito con modificazioni L. n. 122/2010, che individua le funzioni fondamentali dei Comuni e ne sancisce l'obbligo di gestione in forma associata per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane;

VISTO l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 30.12. 2016, n. 244 "Decreto Milleproroghe" convertito con modificazioni dalla L. 27.02.2017, n. 19 che dispone il differimento al 31 dicembre 2017 dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni minori;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. Legge del Rio, contenente "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la L.R. 04.02.2016 n. 2 recante il "Riordino del Sistema della Autonomie Locali della Sardegna";

DATO ATTO che in seno all'Unione dei Comuni del Sarrabus sono attualmente esercitate in forma associata le seguenti funzioni e servizi:

- Polizia locale e polizia amministrativa locale;
- Pianificazione comunale di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
- Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (T.I.C.);
- Difesa del Suolo ai sensi della L.R. 15.12.2014 n. 33;
- Piano Locale dei Servizi Sociali (PLUS) dell'ambito territoriale Sarrabus- Gerrei;
- Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia (SUAPE);
- Scuola civica di musica del Sarrabus;
- Nucleo di Valutazione della performance.

ATTESO altresì di svolgere in forma associata del servizio di lotta e prevenzione del randagismo assegnate ai Comuni ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale di settore;

DATO ATTO che tali compiti possono opportunamente assolti in senso all'Unione dei Comuni del Sarrabus nell'ambito della convenzione per l'esercizio delle funzioni di polizia locale sottoscritta con i comuni di Castiadas, Muravera, San Vito e Villaputzu sottoscritta in data 03.02.2016;

RICHIAMATE:

- Legge n. 281 del 14/08/1991 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- Legge regionale n. 21 del 18/05/1994 – “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina”.
- Legge regionale n. 35 del 01/08/1996 – “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina”;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 04/03/1999 - “Regolamento di attuazione della L. 281/1991 e della leggi regionali 21/1994 e 35/1996 sulla prevenzione del randagismo”;

- Delibera della Giunta Regionale n. 17/39 del 27/04/2010 – “L.R. n. 21/1994 e s.m.i. Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione”.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTO, pertanto, di dover apportare le conseguenti integrazioni alla citata convenzione
Con votazione palesemente espressa, all’unanimità

DELIBERA

1) DI SVOLGERE in forma associata il servizio di lotta e prevenzione del randagismo nell’ambito della convenzione per l’esercizio delle funzioni di polizia locale sottoscritta tra l’Unione dei Comuni del Sarrabus ed i Comuni di Castiadas, Muravera, San Vito e Villaputzu sottoscritta in data 03.02.2016

2) DI APPORTARE alla convenzione per l’esercizio in forma associata della polizia locale le seguenti modificazioni:

- il titolo è così sostituito:

“Convenzione tra l’Unione dei Comuni del Sarrabus ed i Comuni di Castiadas, Muravera, San Vito e Villaputzu per l’esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale e del servizio di lotta e prevenzione del randagismo”;

- al comma 1, dell’articolo 1 sono aggiunte le seguenti parole:

“nonché del servizio di lotta e prevenzione del randagismo”.

- al comma 2, dell’art. 2, è aggiunta la lettera:

“D. A garantire un servizio unificato di ricovero, cura e custodia dei cani, randagi e in stato di abbandono, catturati nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione”;

- dopo la lettera c) dell’art. 5 è aggiunta la lettera:

“d) Il Servizio per la lotta e la prevenzione del randagismo che, previa individuazione di canile idoneo, svolge le seguenti attività:

i. cattura in collaborazione con il servizio veterinario dell’Asl dei cani, randagi e in stato di abbandono;

ii. ricovero in canile in possesso dei requisiti di legge ed in grado di ospitare un elevato numero di animali;

iii. pulizia, alimentazione, attività ludiche e di socializzazione, cura in caso di malattia degli animali;

iv. adozioni e disbrigo pratiche amministrative di adozione”.

- dopo l’ultimo comma dell’art. 8 sono aggiunti i seguenti ulteriori commi:

“Il costo per il servizio di lotta e prevenzione del randagismo è fronteggiato con trasferimenti effettuati dai Comuni aderenti alla presente convenzione entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario nella seguente misura:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 30-11-2017 UDC SARRABUS

- costo giornaliero di aggiudicazione del servizio x 365 giorni x n. cani catturati nel territorio di competenza e custoditi in canile.

In sede di prima attuazione i trasferimenti dei Comuni sono effettuati preventivamente all'avvio del servizio su espressa richiesta dell'Unione dei Comuni del Sarrabus"

L'importo dei trasferimenti comunali sono proporzionalmente ridotti in caso di contributi pubblici e privati assegnati all'Unione dei Comuni del Sarrabus per il servizio di lotta e prevenzione del randagismo.

- al comma 1 dell'art. 12 le parole "sei mesi" sono sostituite con "due mesi" nonché le parole "Il recesso ha effetto dal primo di Gennaio dell'anno successivo a quello di comunicazione" sono soppresse.

3) DI APPROVARE la bozza della Convenzione tra l'Unione dei Comuni del Sarrabus ed i Comuni di Castiadas, Muravera, San Vito e Villaputzu per l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale e del servizio di lotta e prevenzione del randagismo, nel testo coordinato con le modifiche di cui sopra e allegato alla presente

4) DI DARE ATTO che la convenzione avrà efficacia tra le parti solo successivamente alla sottoscrizione con le modalità di cui all'art. 15, comma 2-*bis*, della Legge n. 241/1990 e s.m.;

5) DI TRASMETTERE copia della presente ai Comuni di Castiadas, Muravera, San Vito Responsabili per l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti.

6) DI DICHIARARE con separata votazione palesemente espressa, all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Gianluca Dessì

IL SEGRETARIO
F.to dott. Angelo Steri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi della Legge Regionale 13/12/1994, n. 38 e ss.mm., all'Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi dal 07-12-2017.

IL SEGRETARIO
F.to dott. Angelo Steri

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-11-2017.

IL SEGRETARIO
F.to dott. Angelo Steri

Copia Conforme all'originale ad uso amministrativo.